



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 11/08/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1185

MARTANO (LE) - Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S.16 alla S.P. Cavallino - Caprarica. Secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 NTA del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Provincia di Lecce.

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Martano (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire

rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del PUTT/P, come stabilito dall'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Martano (LE) ha richiesto agli uffici regionali di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di realizzazione di una strada esterna al centro abitato.

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Lecce

INTERVENTO: Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S. n. 16 alla S.P. Cavallino - Caprarica. Secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano

Con nota n. 779 del 19.01.2009 acquisita al prot. n. 431 del 19.01.2009 del Servizio Urbanistico Regionale, il Comune di Martano (LE) ha trasmesso documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S. n. 16 alla S.P. Cavallino Caprarica. Secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n. 13/01 con Deliberazione di C.C. n.sro 13 del 16.03.2002.

La deliberazione stessa è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 10.04.2002 al 25.04.2002 senza osservazioni.

A seguito dell'esame della documentazione scrittografica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica, ha rilevato che in merito alla presenza di cigli di scarpata intersecanti il tracciato per la

realizzazione dei lavori in questione occorre attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle NTA del PUTT/P.”

Il Comune di Martano con nota del 12.06.2009, prot. n° 9110, acquisita da questa P.O. in data 24.06.2009, preso atto che l'intervento proposto intersecava dei cigli di scarpata posti lungo il tracciato stradale, chiedeva il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Planimetria su aerofotogrammetrico;
- TAV 2 Planimetria su catastale;
- TAV 3 Profilo longitudinale;
- TAV 4 Sezioni Trasversal e particolare tratto 51 - 52;
- TAV 5 Verifica di compatibilità al putt/p;
- TAV A Particolare incrocio S.P. Calimera - Martano;
- TAV B Particolare incrocio sulla S.P. Martano - Borgagne;
- TAV C Particolare incrocio con la S.P.
- Relazione tecnica - Verifica di compatibilità al PUTT/P
- Documentazione fotografica;
- Corografia
- Stralcio PRG
- Relazione geologica - geomorfologica ed idrogeologica

Il progetto prevede una modifica al tracciato viario di un tratto della circonvallazione di Martano resosi necessario in quanto il tracciato originario confliggeva con la presenza di una cava posta in prossimità dell'innesto della circonvallazione stessa con la S.P. n. 28 Caprarica - Martano come meglio indicato nello stralcio del PRG in atti.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

La strada da realizzare ricade in un ambito territoriale esteso classificato "C".

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano, pertanto, sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-

vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) e relativamente al tratto stradale ricadente in un ATE classificato “C”, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: Il tracciato interseca alcuni cigli di scarpata rilevati dalla tavola serie n.ro 10- Geomorfologia come meglio individuati dalla carta geomorfologia (tavola 2) allegata alla Relazione geologica - geomorfologica ed idrogeologica; inoltre, in prossimità del tracciato stradale la tavola 4 - bis evidenzia la presenza di una vora denominata “Serra del Foderà” la quale, tuttavia, in base all’indagine geologica in atti, risulta ubicata circa 850 mt. più a sud rispetto alla posizione riportata nella tavola del PUTT/P;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale; l’area di intervento ricade all’ interno di una zona a gestione sociale indicata nelle tavole del PUTT/P come C 6 - Calimera/Martano/Carpignano;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per quanto attiene il parere paesaggistico richiesto si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l’area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, colturale”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti, fatta salva la suddetta presenza lungo il tracciato di alcuni cigli di scarpata.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato “C” e che non interseca né i suddetti cigli di scarpata né la relativa area annessa, è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti

(titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato "C" e che non interseca né i succitati cigli di scarpata né la relativa area annessa, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario con riutilizzo nella stessa area;
- 2) le scarpate in rilievo siano opportunamente inerbite.

Per quanto attiene, invece, il tratto di strada ricadente in un ATE classificato "C" e che interseca sia i succitati cigli di scarpata sia la relativa area annessa, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Martano ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto evitano l'attraversamento del centro abitato di Martano (LE), decongestionando il traffico urbano;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative;
- le opere da realizzare sono compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi;

In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che non è possibile individuare un tracciato alternativo che non comprometta l'integrità dei cigli di scarpata, dovendosi peraltro la visibilità in questione ragionevolmente collegare alla viabilità esistente.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario;
- 2) l'andamento orografico della strada sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 3) le scarpate in rilievo siano opportunamente inerbite.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico dell'intervento ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quest'ultimo relativamente ai lavori stradali da eseguire ricadenti sui cigli di scarpata e nella relativa area annessa.

Si fa presente, infine, che, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il

regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O..di Lecce e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Martano (LE), il parere paesaggistico favorevole relativamente Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S. n. 16 alla S.P. Cavallino - Caprarica. secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano “C” ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio in deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio alle prescrizioni di base di cui ai combinati disposti dell' art. 3.09, punto 4 e dell'art. 3.08, punto 3.08.4 delle NTA del PUTT/P. nei termini e nel rispetto delle prescrizioni riportate in narrativa fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
